

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE CALABRIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n° 170)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.0012 DEL 12.01.2017

OGGETTO: 3° aggiornamento Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Direttore Generale Dr. Achille Gentile, nominato con D.P.G.R. n. 5 del 12 gennaio 2016, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

U.O.C. PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE

Il Direttore dell'U.O.C. propone al Direttore Generale l'adozione del presente atto del quale ha accertato la regolarità tecnico-amministrativa.

Il Resp. del Procedimento
Antonio Scorza

Il Direttore della U.O.C.
Dott. Filippo Canino

U.O.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE

Si attesta che la seguente deliberazione non comporta impegno di spesa.-

PREMESSO

- Che con atto deliberativo n°1093 del 01.10.2013 è stato approvato e reso pubblico il documento unico di valutazione dei rischi interferenti “2° aggiornamento” datato 17/01/2011 redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- Che il D.Lgs 81/08 e s.m.i., “ Testo Unico sulla Sicurezza “ all’Art. 26 comma 1 “Obblighi connessi ai contratti di appalto d’opera o di somministrazione “ prevede che:
 - 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e’ eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
 - 2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
 - 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e’ possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e’ allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

- 4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
- 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
- 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
- 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
- Che pertanto, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel succitato D. Lgs 81/08 e s.m.i. è necessario aggiornare il predetto documento di valutazione dei rischi interferenti in quanto, questa Azienda Ospedaliera ha provveduto a

trasferire diverse attività lavorative dal Mariano Santo all'Annunziata di Cosenza e allo stabilimento S. Barbara di Rogliano , e dall'Annunziata al Mariano Santo;

- Che, oltre alle modifiche logistiche, organizzative e strutturali, sono modificati di recente anche i vertici Aziendali;
- Che tale documento è stato redatto da questa Azienda Ospedaliera in data 09.01.2017, ed è stato sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal R.S.P.P. e dagli R.L.S.;
- Che tale documento dovrà essere allegato a tutti i contratti d'appalto, di servizi, di opera ecc. previsti dal predetto D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e le ditte appaltatrici dovranno rispettare le indicazioni in esso contenute;
- Che tale documento composto da n°67 pagine è allegato al presente atto deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;

CONSEGUENTEMENTE

- *La Ditta appaltatrice prima dell'inizio dei lavori deve avere la certezza sulla natura e sulla tipologia dell'area di intervento, e verificare quanto evidenziato nelle schede sopra esposte. In caso di dubbi o incertezze sulla natura dei rischi l'impresa appaltatrice dovrà rivolgersi alla U.O. " Responsabile dell'appalto", alla U.O.C. di Prevenzione e Protezione Ambientale e alla Direzione Medica di Presidio Unico;*
- *La Ditta appaltatrice al momento della stipula del contratto " di lavoro e/o servizio " è obbligata a consegnare alla U.O. responsabile dell'Appalto due copie del D.V.R. ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativo alla specifica attività lavorativa che esplicherà nell'A.O. di Cosenza, al fine di completare il presente documento e di individuare la presenza dei Rischi da interferenza. La U.O. responsabile dell'appalto provvederà ad allegare tale D.V.R. al presente documento di cui ne farà parte integrante.*
- *Il Datore di Lavoro della Ditta Appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori o del servizio, dovrà obbligatoriamente formare ed informare sul contenuto del presente documento i propri dipendenti, prestatori d'opera, sub appaltatori, lavoratori autonomi e qualsiasi altre figure che operino a qualsiasi titolo e per suo conto nell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.*
- Che per tutti i contratti, le UU.OO. responsabili degli appalti, dovranno avvisare i Responsabili delle ditte appaltatrici, affinché il presente DUVRI venga sottoscritto e allegato ai contratti in essere ed a divenire ,previa compilazione delle parti a loro interessate nonché la consegna del Documento di Valutazione dei Rischi specifico della Ditta appaltatrice citato precedentemente;

- Che per tutti i contratti in essere e a divenire, le UU.OO. responsabili degli appalti dovranno inserire nei capitolati speciali di appalto i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ,da individuare per ogni singolo servizio/lavoro ;
- Che i Direttori delle UU.OO. responsabili degli appalti dovranno allegare il D.U.V.R.I., oggetto del presente atto deliberativo, agli atti di gara e/o qualsivoglia altri atti di affidamento rientranti nel disposto del citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., consegnandolo ad ogni singola Ditta (Società, Ditte individuali, artigiani, lavoratori autonomi, professionisti ecc.) concorrente, candidata o semplicemente interpellata da questa Azienda;
- Che il presente atto non comporta, per i motivi suindicati, oneri a carico del bilancio aziendale;
- Che i proponenti il presente atto non si trovano in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, prevista dalla normativa vigente in materia;
- Che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. N° 11/04;

Il Direttore Generale

Su conforme proposta del Direttore dell'U.O.C. Prevenzione e Protezione Ambientale, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente che ha designato quale Responsabile del Procedimento il sig. Antonio Scorza, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/1990;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, limitatamente alle rispettive competenze;

DELIBERA

LE PREMESSE SI INTENDONO INTEGRALMENTE RIPETUTE E CONFERMATE;

- Di dare mandato alla responsabile del sito web Aziendale di pubblicare il DUVRI allegato sul sito aziendale;
- Di dare mandato al Direttore della U.O.C. Prevenzione e Protezione Ambientale affinché provveda a trasmettere il presente atto deliberativo comprensivo degli allegati anche su supporto informatico, ai Dirigenti delle UU.OO.CC. responsabili degli appalti già indicate nel DUVRI, al fine di provvedere ciascuno per le proprie competenze, agli adempimenti consequenziali (consegna alle ditte appaltatrici ed ad allegare il DUVRI in tutti i nuovi Bandi di gara ecc.);

- Di dare mandato al Direttore dell'U.O.C. di Prevenzione e Protezione Ambientale di custodire la copia originale del D.U.V.R.I. presso il suo ufficio;
- Di confermare che il presente atto non comporta, per i motivi suindicati, oneri a carico del bilancio aziendale;
- Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs.n°. 502/1992 e s.m. e i.;
- Di confermare che il presente atto non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della L.R. N° 11/04.

Il Direttore Sanitario Aziendale
Dr. Mario Veltri

Il Direttore Amministrativo
Dr. Sergio Diego

Il Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione

- è stata affissa all'albo pretorio di questa Azienda in data _____, e vi rimarrà per quindici giorni;
- è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____;
- è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati

Cosenza, lì

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

- Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.
- Che la presente deliberazione, sottoposta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria per il controllo preventivo di legittimità, con nota prot. n. _____ del _____ ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della Legge Regionale N.11 del 19 marzo 2004.

Cosenza, li

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)

SI ATTESTA

- è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della Legge Regionale del 19/03/2004 n. 11
- è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____
- è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____ del _____

Cosenza, li _____

Il Direttore dell'Ufficio Affari Generali
(Dott. Giancarlo Carci)